

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

SERVIZIO STATUTO E REGOLAMENTI-

☒ Palazzo Storione – Riviera Tito Livio, 6 – 35123 – Padova - I

☎ 049/827.3512/13/14/15/16 – ☒ 049/827.3511

Capo Servizio: Dott. Raffaello Lazzaretto

Decreto n. 3945 Regolamento riguardante le tipologie di rischio.

Prot. n.57864 Titolo I - Classe 3

IL RETTORE

- Visto l'art. 68 comma 2 lettera c) del CCNL del 9.08.2000;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2001 relativa all'approvazione del Regolamento riguardante le tipologie di rischio;

DECRETA

Art. 1. Viene emanato il Regolamento riguardante le tipologie di rischio, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il predetto Regolamento entra in vigore dalla data del presente decreto.

Padova, 10 dicembre 2001

IL RETTORE
Giovanni Marchesini

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO

Art. 1 - SCOPO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di caratterizzare in dipendenza del tipo di attività didattica, di ricerca, di assistenza e di servizio, le tipologie di esposizione al rischio.
2. In ambito universitario la tipologia dell'esposizione è quanto mai varia poichè agenti fisici (rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti), chimici (i più diversi, tra cui quelli classificati come cancerogeni e mutageni) e biologici, sono di volta in volta coinvolti nell'esposizione professionale e tutti richiedono uno specifico tipo di valutazione e modalità e periodicità di sorveglianza sanitaria diverse.
3. Si intende per agente chimico, fisico o biologico un agente presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Art. 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. Base sistematica per definire le tipologie di rischio è la valutazione del rischio. Il rischio va valutato per ciascun ambiente e situazione lavorativa. Tale valutazione deve obbligatoriamente far parte del Documento di Valutazione del Rischio come definito dalle disposizioni normative vigenti.
2. Il rischio va misurato, con una quantificazione oggettiva: tale misura viene predisposta dal Servizio di Protezione e Prevenzione. Nel caso tale misura non sia possibile, deve essere eseguita una valutazione di rischio presunto. Questa valutazione viene predisposta dai Responsabili delle unità produttive in collaborazione con il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (R.S.P.P) e il Medico Competente. Nei laboratori tale valutazione verrà eseguita e aggiornata dal singolo Responsabile delle attività di didattica, di ricerca, di assistenza e di servizio con la consulenza del RSPP e in coordinamento con il Responsabile della Unità produttiva alla quale il laboratorio afferisce e con eventuali preposti. La valutazione del rischio per singolo laboratorio è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio della Struttura.
3. Le responsabilità relative alla valutazione del rischio sono definite nel documento contenente le *"Disposizioni per l'applicazione nell'Università degli Studi di Padova del D.lgs. 626/94 e del D.l. 363/98"*, approvato dal C.d.A. nella seduta del 01.06.1999.
4. Per quanto riguarda l'uso di agenti cancerogeni (R45 e R49) e/o mutageni (R46) la valutazione diviene conseguente ai dati riferiti alla tipologia della sostanza, al suo consumo, alle procedure d'uso ed ai sistemi di protezione individuali e collettivi adottati. In tal senso è obbligatorio annotarne l'uso e i consumi in un apposito registro individuale.
5. E' opportuno che le strutture si dotino di un gruppo di persone, che debitamente formate (e motivate), collaborino alla valutazione del rischio con il R.S.P.P. e il medico competente.

Art. 3 - TIPOLOGIE DI RISCHIO RILEVANTE

1. In conformità alla normativa vigente e ai fini di quanto disposto dall'art. 68 comma 2 lettera c) del CCNL del 09.08.2000 e considerando le particolari caratteristiche delle attività svolte dalle Università, si individuano, in prima istanza, come rischi particolarmente rilevanti, le seguenti tipologie di esposizione:
 - a) Radiazioni;
 - b) agenti biologici;

- c) agenti tossico/nocivi etichettati mediante simbologia della UE, con il teschio o la croce di Sant'Andrea.
2. Il medico competente in collaborazione con il R.S.P.P. può indicare situazioni soggettive di esposizione a rischi rilevanti, non comprese nelle tipologie di cui sopra, (ad esempio chi lavora in modo permanente negli stabulari e nelle stalle).

Art. 4 - SORVEGLIANZA SANITARIA

1. La sorveglianza sanitaria si basa sulla valutazione del rischio, ed è applicata a tutto il personale, anche non strutturato, che afferisca alle strutture universitarie per un periodo superiore ai sei mesi.
2. Il personale a contatto con materiale biologico deve applicare gli adeguati mezzi di prevenzione primaria; è inoltre raccomandata la profilassi vaccinale verso le malattie più gravi ed in particolare l'epatite virale. La sorveglianza sanitaria si basa attualmente sulla valutazione triennale dei marcatori dell'epatite B e C. Nel caso di infortunio, il primo intervento è a carico della Divisione Malattie Infettive, mentre il successivo follow-up è a carico del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori Universitari.
3. I lavoratori dell'Azienda agraria, dell'Orto botanico, di Ecologia Montana, delle officine e dei laboratori meccanici sono obbligati a sottoporsi alla profilassi antitetanica.
4. I dati rilevati dalla sorveglianza sanitaria possono contribuire a definire le tipologie di rischio.

Art. 5 - GRAVIDANZA

1. Le lavoratrici gestanti non devono essere esposte ad agenti fisici, chimici e biologici da cui possano derivare danni per la salute dell'embrione, del feto e del bambino durante l'allattamento. Tale divieto è protratto fino al raggiungimento dei sette mesi di età del figlio, come indicato nel D. Lvo n. 151/2001.
2. Dal momento dell'avvenuto accertamento della gravidanza la gestante dovrà avvisare in forma scritta il proprio Responsabile di struttura e, per conoscenza, il Medico Competente o Autorizzato. Il Responsabile della struttura deve applicare le disposizioni di legge.

Art. 6 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. L'Ateneo riconosce all'informazione e alla formazione un ruolo centrale per la prevenzione e la protezione dei rischi. Per questo motivo, oltre a promuovere direttamente tali iniziative, favorisce quelle che le singole strutture svilupperanno, previa comunicazione e con il coordinamento del S.P.P..
2. La formazione di quanti operano nei laboratori è organizzata e certificata dal Responsabile della struttura e/o dal S.P.P..
3. L'informazione sui rischi specifici presenti nei vari laboratori e sui mezzi necessari e predisposti per la tutela della salute e la sicurezza individuale e collettiva, deve interessare tutti coloro che vi operano ed è a carico del Responsabile della struttura e dei singoli Responsabili dell'attività didattica, di ricerca, di assistenza e di servizio.